



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2941/2026

Oggetto: COOPERATIVA AGRICOLA LAVAGNINA. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA AI COMPARTI SCARICHI IDRICI IN PUBBLICA FOGNATURA, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E IMPATTO ACUSTICO E CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DELL'ASSIMILAZIONE DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE, AI SENSI DELLA SCHEDA 3 DELL'ALLEGATO A ALLA L.R. 29/2007 PER L'ATTIVITÀ DI FRANTOIO OLEARIO SVOLTA PRESSO L'INSEDIAMENTO SITO IN VIA DEL MERCATO 8, NEL COMUNE DI LAVAGNA. DETERMINAZIONE FINALE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DEL PROCEDIMENTO CON ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA EURO 150,00.

In data 07/10/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35" che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

l'art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 59/2013 che assegna alla Provincia la competenza al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico delle Attività Produttive;

il D.M. 8 maggio 2015 recante "Adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.0049801/GAB del 07/11/2013 recante i chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. n.59/2013;

la D.G.R. n. 1076 del 25/11/2016 avente ad oggetto "D.P.R. n. 59/2013 della Regione Liguria recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Indicazioni applicative ed approvazione modulistica per la richiesta AUA";

la circolare della Regione Liguria - Dipartimento Ambiente, n. 136618 del 8 luglio 2014, recante "Chiarimenti in materia di A.U.A.";

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente alla disciplina degli scarichi in pubblica fognatura derivanti da attività produttive

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. e in particolare, la Sezione II della Parte III "Tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”, ed in particolare l’art. 3, comma 1, che dispone che l’Autorità d’Ambito (ora Ente di Governo dell’Ambito) è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante “Disposizioni per la tutela delle risorse idriche”;

la L.R. 24 febbraio 2014, n. 1, recante “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti” che affida la funzione dell’Autorità d’Ambito (ora Ente di governo dell’ambito) dell’A.T.O. Centro-Est alla Città Metropolitana di Genova;

il Regolamento d’utenza del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e la Carta del Servizio, Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est, approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 23 del 27/09/2023;

Premesso che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 38872 del 25/06/2026 è pervenuta, tramite il S.U.A.P. del Comune di Lavagna, l’istanza presentata dalla Cooperativa Agricola Lavagnina (Rif. pratica n. 01201700109-17062026-1616 – SUAP 589 - Prot. 0014044 del 19/06/2026), per l’attività di frantoio oleario svolta presso l’insediamento sito a Lavagna in Via del Mercato 8, relativamente ai seguenti titoli autorizzativi:

- Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa ai comparti:
 - scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione;
 - impatto acustico;
- autorizzazione ai fini dell’assimilazione di acque reflue industriali a scarico domestico, ai sensi della L.R. 29/2007 – Scheda 3;

la documentazione trasmessa in allegato risulta costituita dai seguenti documenti:

- istanza di A.U.A.:
 - scheda A – Scarichi di acque reflue;
 - scheda B, Sezione B2 – Utilizzazione agronomica: Acque di vegetazione e sanse umide;
 - scheda E – Impatto acustico;
 - ricevuta di pagamento di € 200,00 a favore del Comune di Lavagna, corrisposti in data 26/03/2026;
 - ricevuta di pagamento di € 100,00 a favore della Città Metropolitana di Genova, corrisposti in data 18/06/2026;
 - relazione tecnica ambientale e n. 2 elaborati grafici;
 - relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 848/2007 e n. 14 estratti catastali;
 - valutazione di impatto acustico;
- istanza di autorizzazione ai fini dell’assimilazione di acque reflue industriali a scarico domestico, ai sensi della L.R. 29/2007 – Scheda 3;
 - ricevuta di pagamento di € 50,00 a favore della Città Metropolitana di Genova, corrisposti in data 18/06/2026;
 - autodichiarazione di assenza di sostanze pericolose allo scarico;
 - autocertificazione antimafia firmata dal Legale Rappresentante della Cooperativa;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- relazione tecnica ambientale e n. 2 elaborati grafici;
- rapporto di Prova n. 25111826 del 12/12/2025;
- copia del documento di identità in corso di validità del Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica delle istanze;
- n. 2 marche da bollo;

verificata la completezza formale dell'istanza, con nota di Città Metropolitana di Genova prot. n. 45170 del 21/07/2026 è stato comunicato l'avvio del relativo procedimento, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e contestualmente convocata la conferenza dei servizi in forma semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, al fine di acquisire i pareri e le determinazioni degli enti interessati;

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato a 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

nell'ambito della conferenza dei servizi Città Metropolitana di Genova ha chiesto:

- al gestore IRETI S.p.A. il parere tecnico, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, relativamente sia lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura oggetto dell'istanza di A.U.A., sia lo scarico oggetto dell'istanza di assimilazione a scarico domestico;
- al Comune di Lavagna i seguenti pareri di competenza:
 - in materia di impatto acustico, ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii.;
 - in merito al titolo abilitativo relativo alla comunicazione preventiva, di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 46604 del 28/07/2026 l'Ufficio Ambiente del Comune di Lavagna, tramite il S.U.A.P. dello stesso Comune, ha chiesto integrazioni ai fini dell'espressione del parere di competenza in materia di impatto acustico;

a seguito della richiesta di Città Metropolitana di Genova del 20/07/2026, in data 10/08/2026 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha rilasciato la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.;

con nota Prot. RT010066-2026-P del 17/08/2026, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 50577 in pari data, il gestore IRETI S.p.A. ha comunicato di non poter esprimere parere favorevole relativamente sia allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, oggetto dell'istanza di A.U.A., sia allo scarico oggetto dell'istanza di assimilazione a scarico



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

domestico, poiché l'attuale capacità depurativa del depuratore di Lavagna, a cui afferisce la pubblica rete fognaria ricevente i suddetti scarichi, non può garantire il loro completo trattamento;

lo stesso gestore ha altresì comunicato di poter valutare, ai sensi dell'art. 13, comma 4, delle Norme di Attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Liguria, la richiesta di scarico di acque reflue industriali nella pubblica fognatura afferente al depuratore di Lavagna esclusivamente nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, Colonna I (scarico in acque superficiali) dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

con nota prot. n. 51305 del 21/08/2026 Città Metropolitana di Genova ha comunicato alla Cooperativa, in considerazione delle criticità depurative dell'impianto di depurazione ricevente, di ritenere necessario prescrivere il rispetto dei limiti di cui alla Colonna I della Tabella 3, in luogo dei limiti previsti per lo scarico in pubblica fognatura, escludendo contestualmente la possibilità di assimilare lo scarico industriale a scarico domestico, essendo i limiti di cui alla Scheda 3 dell'Allegato A alla L.R. 29/2009, meno restrittivi;

con la medesima nota Città Metropolitana di Genova ha contestualmente chiesto integrazioni e chiarimenti necessari ai fini istruttori, comprensivi delle richieste formulate dal Comune di Lavagna in materia di impatto acustico, sospendendo i termini del procedimento;

Considerato che, con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 58416 del 28/09/2026, la Cooperativa Agricola Lavagnina ha dichiarato:

- l'impossibilità di fornire le integrazioni richieste, in considerazione dell'imminente inizio della campagna olearia 2026/2027;
- le attività produttive nel frantoio oleario saranno svolte adottando modalità gestionali tali da non determinare la generazione di acque reflue industriali, quindi senza l'attivazione del relativo scarico in pubblica fognatura;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di procedere all'adozione del provvedimento negativo con contestuale archiviazione dell'istanza in oggetto;

Preso atto che il pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.P. n. 183/2011, risulta eseguito in data 18/06/2026, tramite piattaforma pagoPA, e introitato secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento ed inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 59815 del 01/10/2026;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del procedimento, Ing. Gaia Piazzì, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L.190/2012 art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso, altresì che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere all'adozione del provvedimento negativo con archiviazione dell'istanza per le motivazioni riportate in premessa,

DISPONE

- A) l'archiviazione dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa ai comparti scarichi idrici in pubblica fognatura, utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, impatto acustico e della contestuale istanza di autorizzazione ai fini dell'assimilazione di acque reflue industriali ad acque reflue domestiche, ai sensi della Scheda 3 dell'Allegato A della L.R. 29/2007, presentata dalla Cooperativa Agricola Lavagnina per l'attività di frantoio svolta presso l'insediamento sito a Lavagna in Via del Mercato 8, per le motivazioni espresse in premessa;
- B) di mandare ai Servizi Finanziari per quanto di competenza;

RACCOMANDA

alla Cooperativa Agricola Lavagnina quanto segue:

- eventuali acque reflue industriali derivanti dalle attività svolte nel frantoio oleario, diverse dalle acque di vegetazione così come definite ai sensi della D.G.R. 848/2017, non potranno in alcun caso essere scaricate in pubblica fognatura e dovranno essere necessariamente gestite come rifiuti liquidi, quindi inviate a smaltimento presso impianti terzi regolarmente autorizzati;
- la gestione delle acque di vegetazione, comprensive delle acque di lavaggio delle olive, dovrà essere separata da eventuali acque reflue industriali che, qualora generate dalle attività produttive svolte nel frantoio oleario, dovranno essere necessariamente gestite quali rifiuti liquidi, quindi inviate a smaltimento presso impianti terzi regolarmente autorizzati;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

RAMMENTA

alla Cooperativa Agricola Lavagnina quanto segue:

- in assenza di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, il medesimo non può essere attivato, pena le sanzioni amministrative e penali stabilite dal D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'eventuale attivazione dello scarico delle acque reflue industriali derivanti dalle attività svolte nel frantoio oleario è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi della Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; a tal fine dovrà essere presentata alla Città Metropolitana di Genova, tramite il S.U.A.P. territorialmente competente, nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;
- ai fini dell'esercizio delle attività del frantoio oleario, la Cooperativa Agricola Lavagnina è comunque soggetta all'obbligo di ottenere i titoli autorizzativi eventualmente necessari in materia di impatto acustico e ai fini dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione mediante spandimento al suolo, di competenza del Comune di Lavagna;

INVIA

copia del presente atto a:

- Cooperativa Agricola Lavagnina;
- Comune di Lavagna;
- IRETI S.p.A. – Servizio scarichi industriali;
- A.R.P.A.L..

Il presente atto è pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on line della Città Metropolitana di Genova.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 66 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza del 25/06/2026, tenuto conto di un periodo di 38 giorni di sospensione del procedimento (dal 21/08/2026 al 28/09/2026).

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**